

**T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 1° dicembre 2003, n. 5470**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. III -  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. n. 745/2002 proposto dalla CO.PA. SERVICE s.r.l., in  
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Peschiera  
Borromeo (MI), rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Chiarolanza  
e Carlo Marsico, in virtù di delega apposta sul ricorso introduttivo, ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via Pietro  
Cossa n. 2;

contro

la PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro-tempore,  
rappresentata e difesa dagli Avvocati Marialuisa Ferrari e Roberto Pincione  
ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Milano, Piazzetta  
Guastalla n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

dei provvedimenti con i quali la Provincia di Milano ha rimosso quindici  
mezzi pubblicitari, e precisamente delle otto note in data 9/11/01 e delle  
sette note in data 16/11/01 e dei relativi verbali di rimozione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 30 ottobre 2003, il dott.

Roberto Proietti;

Uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente impugnava gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue:

- alla fine del 2001 la Provincia di Milano prendeva atto dell'installazione di n. 15 impianti pubblicitari, di proprietà della CO.PA. SERVICE s.r.l., lungo la strada provinciale 121, sulla proprietà provinciale, in assenza di autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
- pertanto, con distinti provvedimenti, venivano rimossi i cartelloni abusivamente installati e con verbali notificati il 20/12/2001 veniva contestata la violazione dell'art. 23, co. 4 e 11, d.lgs. n. 285/92 e veniva irrogata la prevista sanzione pecuniaria, in conformità a quanto previsto dal comma 13 quater del citato art. 23, d.lgs. n. 295/92;
- ritenendo illegittimi i provvedimenti adottati dall'Amministrazione, la CO.PA. Service s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso, sostenendone, nel merito, l'infondatezza e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 27 marzo 2002 il TAR respingeva la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente.

Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.

All'udienza del 30 ottobre 2003 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

#### DIRITTO

In via preliminare, il Collegio respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta dall'Amministrazione resistente.

Secondo la Provincia di Milano, la violazione dei divieti previsti dall'art. 23, d.lgs. n. 285/92, comporterebbe l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria consistente nella rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi. Sicché, ogni doglianza concernente tali provvedimenti dovrebbe essere portata all'attenzione del giudice ordinario (anziché del giudice amministrativo), secondo quanto stabilito, in generale, dagli artt. 22 e 23, l. 24 novembre 1981, n. 689.

A parere del Collegio l'eccezione è infondata e va respinta.

L'originaria formulazione dell'art. 23 del Codice della Strada prevedeva, in effetti, la sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, accanto alla sanzione principale consistente nel pagamento di una somma di denaro (comma 13 dell'art. 23). La formulazione di tale norma

aveva indotto la giurisprudenza a ritenere che la giurisdizione circa le contestazioni dei provvedimenti sanzionatori indicati spettasse al giudice ordinario (cfr. Cass. S.U., 11721/1998, citata dalla parte resistente)

L'art. 30 della legge 7 dicembre 1999, tuttavia, ha sostituito il comma 13 dell'art. 23, d.lgs. 285/92, ed ha aggiunto i commi successivi, evitando di qualificare la misura della rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.

Ciò induce a ritenere che il Legislatore abbia inteso attribuire alla misura in questione una natura diversa da quella (sanzionatoria) che gli aveva precedentemente conferito.

In tale stato di cose, il Collegio ritiene che in presenza di un'esposizione abusiva di mezzi pubblicitari, la pubblica amministrazione debba irrogare una sanzione pecuniaria – le cui contestazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario -, al fine di punire i soggetti che abbiano tenuto un comportamento repressibile -, e debba adottare una misura ripristinatoria – la cui eventuale illegittimità deve essere apprezzata dal giudice amministrativo -, allo scopo di riportare i luoghi nello stato in cui si trovavano anteriormente alla violazione.

L'Amministrazione evidenzia anche che i verbali impugnati dinanzi al TAR sono stati impugnati anche dinanzi al Prefetto di Milano, in contrasto con il principio dell'alternatività dei rimedi stabilito dall'art. 204, d.lgs. n. 285/92.

Anche tale doglianza è infondata, poiché il principio indicato vale con riferimento alla sanzione pecuniaria e non riguardo alla contestazione dei provvedimenti di rimozione. E, comunque, non è contestato che, nella

fattispecie, la CO.PA. Service s.r.l. abbia contestato dinanzi al Prefetto solo le sanzioni pecuniarie e, quindi, il problema dell'alternatività non si pone in relazione ai provvedimenti di rimozione.

La Provincia di Milano eccepisce, infine, la tardività del ricorso, in quanto i verbali di rimozione impugnati sarebbero stati notificati all'odierna ricorrente nei giorni 21/11/01, 23/11/02 e 11/12/01, mentre il ricorso è stato notificato il 15/2/02 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni stabilito a pena di decadenza dall'art. 21, L.n. 1034/1971.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Dall'esame dei documenti prodotti dall'Amministrazione resistente, risulta che le note di comunicazione (del 9 e 16 novembre 2001) ed i verbali di rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, sono stati notificati alla ricorrente tra il 21 novembre 2001 e l'11 dicembre 2001. Le notifiche sono avvenute a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. le cartoline allegate ai doc. di parte resistente nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, sottoscritte dall'incaricato alla ricezione della CO.PA. Service s.r.l. e non contestate in giudizio dalla ricorrente).

Il 20/12/2001 sono stati notificati i verbali di contestazione delle infrazioni commesse (doc. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 di parte resistente).

Poiché, in questa sede, la ricorrente contesta la legittimità e chiede l'annullamento dei provvedimenti di rimozione, è chiaro che il termine di decadenza di sessanta giorni (di cui all'art. 21, L.n. 1034/1971), utile per proporre impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, decorre dal momento in cui la CO.PA. Service s.r.l. è venuta a conoscenza degli atti

ritenuti lesivi e, cioè, dal momento in cui si sono perfezionate le notificazioni dei provvedimenti di rimozione contestati in questa sede.

Dal tenore delle note indicate e dei verbali di rimozione allegati, si evince non solo la lesività dell'iniziativa assunta dall'Amministrazione (rimozione immediata dei mezzi pubblicitari), ma anche le ragioni che hanno indotto ad assumere le iniziative contestate (mancata richiesta dell'autorizzazione necessaria per esporre la pubblicità) e le norme violate (art. 23, co. 13 quater, d.lgs. n. 285/1992). Ne consegue che la CO:PA. Service s.r.l. era tenuta ad impugnare tali atti entro il termine di decadenza, senza dover attendere la notificazione del verbale di contestazione che contiene il provvedimento di irrogazione della sanzione che, per le ragioni dette, non può essere contestato dinanzi al giudice amministrativo ed, infatti, è stato contestato in altra sede.

La stessa ricorrente (come detto) evidenzia (e questo Giudice condivide) la differenza, la diversa natura e, quindi, l'autonoma lesività, della misura ripristinatoria (rimozione) dalla misura sanzionatoria (pena pecuniaria), ed è chiaro, quindi, che ciò si riflette sul versante della tutela ed impone di non considerare necessaria la notificazione del verbale di contestazione e di irrogazione della pena pecuniaria al fine di impugnare l'autonomo provvedimento avente ad oggetto la rimozione dei mezzi pubblicitari.

Al più, la successiva notificazione dei verbali di contestazione avrebbe potuto consentire alla ricorrente di proporre motivi aggiunti, ove ne ricorressero i presupposti, ma non certo di dare avvio al decorso del termine di impugnazione.

Come detto, le notifiche dei quindici provvedimenti impugnati si sono perfezionate tutte tra il 21 novembre ed l'11 dicembre 2001, mentre il ricorso è stato notificato il 15 febbraio 2002 e, quindi, oltre il termine decadenziale fissato dalla legge.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia irricevibile.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

### **PQM**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, stabilisce quanto segue:

- dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa;

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2003, con l'intervento dei magistrati:

dott. Italo Riggio - Presidente

dott. Roberto Proietti - Referendario est.

dott. Alessandro Cacciari - Referendario